

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
"E.V.A. SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) la Società Cooperativa denominata:

"E.V.A. SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2030** (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità, dalla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, **lettera a)** della legge N. 381/91 e del D.lgs. 117/2017.

3.3. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare alle socie i continui d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, le socie possono instaurare con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei

rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 4

OGGETTO

4.1 La cooperativa, retta con i principi della mutualità anche ai fini tributari, senza scopo di lucro, si propone il conseguimento delle proprie finalità mediante la realizzazione di iniziative volte a:

- contrastare qualsiasi forma di violenza e abuso nei confronti delle donne e dei minori;
- promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali;
- promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- favorire la valorizzazione nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

In particolare, essa individua quali ambiti di intervento:

- la sperimentazione e l'innovazione di nidi e servizi socio-educativi per la prima infanzia finalizzati all'educazione alle differenze, e alla prevenzione di stereotipi di genere;
- la collaborazione con istituti ed enti pubblici o privati che richiedessero i servizi della cooperativa;
- la promozione di attività di ricerca di particolare interesse sociale svolta direttamente o affidata ad istituti universitari o enti di ricerca;
- l'attivazione e la gestione di centri antiviolenza e di case di accoglienza per donne maltrattate e per i loro figli minori.

Detti centri e case, secondo la prassi consolidata della politica delle donne, sono preposti:

- al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne accolte anche attraverso specifiche iniziative di inserimento lavorativo e la realizzazione di attività produttive e commerciali finalizzate alla diretta occupazione delle donne in uscita dai percorsi di violenza;
- alla messa a punto di pratiche per contrastare la cultura della violenza maschile contro le donne;
- all'elaborazione di strategie di intervento flessibili e concordate di volta in volta con il consenso della donna;
- all'esercizio di attività rivolte a prevenire e contrastare la prostituzione coatta;
- alla promozione di azioni di sostegno per la realizzazione di un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psicosociale dei minori vittime di violenza assistita e violenza diretta, anche mediante il potenziamento dei

servizi di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica.

Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo stato, regioni, province e comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati e dalla Comunità Europea.

4.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici la cooperativa propone la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio, di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva, al supporto dei bisogni delle donne e dei minori che si trovano in situazioni di violenza e/o abuso.

La cooperativa potrà chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc., terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi.

In tal senso la cooperativa assume e fa esplicito riferimento alle direttive dell'Unione Europea in materia, alla legislazione nazionale e regionale corrente e vigente, alla legge 328/00 e successive modifiche, alla pianificazione degli interventi e delle politiche sociali emanati ed attuati dagli organi ed istituzioni competenti, dai piani sociosanitari, dagli ambiti e dai piani sociali territoriali.

La cooperativa si orienta verso tali scopi, realizzando e gestendo stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi, incluso gli enti pubblici, quali Comuni, Province, Regioni e Asl, Enti Privati, aziende e Fondazioni, di:

- interventi sociali, culturali, educativi, formativi, di prevenzione, di informazione e orientamento;
- strutture residenziali, semiresidenziali e Centri antiviolenza da destinare a servizi di accoglienza e di diffusione culturale;
- nidi e servizi socio-educativi per minori finalizzati all'educazione alle differenze;
- programmi didattici per corsi di formazione professionale, per l'aggiornamento di esperti e professionisti che operano nel campo delle politiche sociali;
- attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti dei diritti delle donne, attraverso convegni, incontri, seminari, dibattiti;
- studi e ricerche nei settori d'intervento della cooperativa.

La cooperativa potrà progettare ed attivare forme di altra economia, solidali e responsabili, attente ai diritti dei

lavoratori, rispettose del territorio, finalizzate all'inserimento lavorativo ed in grado di coniugare le esigenze di impresa con la tutela delle persone e dei beni comuni. A tal fine sarà possibile:

- gestire e condurre Beni mobili e immobili concessi in uso a qualsiasi titolo da enti pubblici, compreso quelli confiscati alle organizzazioni camorristiche e criminali;
- progettare e gestire attività agricole anche al fine di promuovere forme alternative di formazione al lavoro e di inclusione le donne in uscita da situazioni di violenza , attraverso iniziative specifiche quali ad esempio, gli orti sociali, le fattorie sociali e le fattorie didattiche;
- gestire mense scolastiche e negozi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari con particolare riferimento ai prodotti provenienti dal circuito dei beni confiscati e quelli che provengono dal circuito del commercio equo e solidale;
- organizzare e gestire attività sportive, compresa la gestione e la conduzione di impianti sportivi;
- fornire pasti e vitti;
- svolgere attività a carattere artigianale finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti. A titolo esemplificativo la cooperativa potrà svolgere attività di produzione di confetture, marmellate, creme dolci e salate e prodotti di piccola pasticceria, tisane e frutta essiccata, verdure sott'olio e sott'aceto; bomboniere, gadget, ecc. il tutto anche attraverso il commercio al dettaglio e all'ingrosso;
- svolgere attività di collaborazione con giornali, riviste e periodici, organizzazioni internazionali e nazionali, attività di stampa, pubblicazione e diffusione di scritti ed opere attinenti all'attività dello scopo sociale.

Inoltre la cooperativa sarà orientata a promuovere e favorire:

- esperienze di formazione professionale e di orientamento nell'ambito e nel rispetto delle normative Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti in materia, attraverso progetti finalizzati all'attuazione degli scopi sociali;
- la qualificazione, l'aggiornamento e la formazione delle socie, delle dipendenti, delle utenti del servizio e degli operatori pubblici, privati e del volontariato;
- attività nel settore sportivo e ricreativo.

4.3 La cooperativa potrà chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. , terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi.

Potrà ancora:

- stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni

per tutte le attività di produzione di beni e servizi connessi allo scopo sociale;

- avvalersi di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa della comunità europea;

- promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e di facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni;

- promuovere e partecipare a progetti transnazionali, europei e di cooperazione internazionale sui temi e specificati nel presente articolo.

4.4 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

4.5 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.6 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

4.7 La cooperativa potrà stipulare contratti e convenzioni con enti e istituti per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale.

TITOLO III

SOCIE COOPERATRICI

Articolo 5

5.1 Il numero delle socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere socie tutte le donne aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività volontaria, lavorativa o professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione della socia all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi delle socie, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Le aspiranti socie devono essere in possesso di adeguate capacità professionali nei settori in cui la cooperativa opera, condividendone valori e scopi perseguiti con l'esercizio dell'attività mutualistica. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio

mutualistico in favore delle socie preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come socie cooperatrici anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.6 Possono essere ammesse altresì nella compagine societaria le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.7 Non possono essere socie coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di socie cooperatrici)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi socie cooperatrici (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto

di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammessa come socia dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socia altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro delle socie.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalle Amministratrici, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Le Amministratrici, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuove socie.

Articolo 8

Obblighi delle socie

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, le socie sono obbligate:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto, in conformità ai limiti di legge;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio delle socie ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9

Perdita della qualità di socia

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte della socia.

Articolo 10

Recesso della socia

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere la socia:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione

può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei

confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali o le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto sociale;
- f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta a quattro Assemblee consecutive;
- g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione agli organismi di conciliazione ed eventualmente al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro della socia, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate alle socie destinatarie mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra le socie e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli organismi conciliativi e eventualmente del Collegio arbitrale regolati dagli artt. 39, 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13

Liquidazione della quota

Le socie recedute od escluse hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore delle socie recedute od escluse o degli eredi della socia

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 16

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 17

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21 lett a), n. 2 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 1.000,00 (mille).

Articolo 18

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei

sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto

tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 23

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno a favore delle sole socie prestatrici, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della

Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo (collegiale o monocratico), se nominato;
- d) l'organo a cui è attribuita la revisione legale dei conti (revisore o società di revisione), se nominato.

Articolo 26

Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale raccomandata a mano, l'e-mail, posta elettronica certificata ordinaria, inviata o consegnata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 27

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci

sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale) e in caso di collegio procede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6) approva i regolamenti interni, compreso il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale);

10) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;

11) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 28

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su

tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea

stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32

Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui eventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono essere designati esclusivamente tra i soci operatori.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regolamento per la nomina degli Amministratori, che ammetta criteri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a

valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleggere, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 33

Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, quarto comma, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 34

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dalla Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata a mano, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo sms, in modo che gli Amministratori ed l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), ove nominato.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni. In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro

riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere

trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Articolo 35

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 36

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 37

Rappresentanza

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38

Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.

2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c..

In particolare, in caso di scelta per l'organo di controllo collegiale, questo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il presidente. L'Assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei Sindaci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma del codice civile, l'Assemblea può affidare al Collegio sindacale (o al sindaco unico) la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio sindacale (o il sindaco unico) devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Al di fuori del caso di cui sia attribuita al Collegio sindacale (o al sindaco unico), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi

i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Periodicamente l'Assemblea dovrà verificare la congruità del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 42

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della

cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 43

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società cooperativa sociale a a responsabilità limitata e in mancanza quelle sulle società a responsabilità limitata.

F.to SANTARPIA DANIELA

F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.